

DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015
223/2015/R/EEL

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO
DI ACQUIRENTE UNICO S.P.A., PER L'ATTIVITÀ DI ACQUISTO E VENDITA DI ENERGIA
ELETTRICA, PER I CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA, A TITOLO DI ACCONTO, PER L'ANNO
2015

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 14 maggio 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge di conversione 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09) e in particolare l'articolo 27, comma 2;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;
- la legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (*spending review*);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, in ultimo modificato con deliberazione 26 giugno 2014, n. 312/2014/R/eel (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 259/2012/A;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 476/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 573/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 581/2013/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 105/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 253/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 116/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 116/2015/R/eel);
- la comunicazione dell’Autorità in data 3 febbraio 2015, prot. n. 3805;
- la comunicazione dell’Acquirente Unico (di seguito: AU) del 26 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 6964 del 27 febbraio 2015) (di seguito: comunicazione 27 febbraio 2015);
- le comunicazioni dell’AU del 13 marzo 2015 (prot. Autorità n. 8803 del 16 marzo 2015) e del 9 aprile 2015 (prot. Autorità n. 11990 del 14 aprile 2015) (di seguito: comunicazioni 16 marzo e 14 aprile 2015);
- la comunicazione dell’Autorità in data 16 aprile 2015, prot. n. 12395;
- la comunicazione dell’AU del 21 aprile 2015, (prot. Autorità 13261 del 24 aprile 2015) (di seguito: comunicazione 24 aprile 2015), con la quale l’AU ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità il preventivo economico 2015 inerente la stima dei costi di funzionamento dell’area energia.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 79/99 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata «acquirente unico». La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario;
- l’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 79/99 prevede che l’Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte da Acquirente;
- l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 73/07, come modificato dalla legge di conversione 125/07, dispone che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da Acquirente unico;
- l’articolo 18, del TIV prevede che il prezzo di cessione da Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto ad Acquirente unico per l’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- l’Autorità ha affidato in avvalimento ad Acquirente unico, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 27, comma 2, della legge 99/09, una serie di attività tra le quali: lo Sportello del Consumatore (dal 2009), il Sistema Informativo Integrato (dal 2009), il Monitoraggio Retail (dal 2011) e il Servizio di conciliazione (dal 2012);

tali attività sono regolate da apposite deliberazioni dell’Autorità che prevedono l’approvazione preventiva dei costi secondo differenti scadenze temporali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione 27 febbraio 2015 Acquirente unico ha richiesto di prorogare il termine ultimo di trasmissione dei dati inerenti al preventivo economico 2015 (di seguito: *budget* 2015) dei costi di funzionamento dell’area energia;
- la deliberazione 116/2015/R/eel fissa in 10.589.521 (diecimilionicinquecentottantanovemilacinquecentoventuno) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo, ad Acquirente unico, a copertura dei costi di funzionamento per l’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per l’anno 2014 e ha definito che la differenza tra il suddetto corrispettivo definitivo e quello riconosciuto a titolo di acconto, pari a 2.269.479 (duemilioniduecentosessantanovemilaquattrocentosettantanove) euro, sia destinata alla copertura dei costi di funzionamento 2015;
- con la sopra citata deliberazione l’Autorità ha inoltre disposto di determinare il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto per l’anno 2015 a valle dell’invio dei dati di Acquirente unico relativi al *budget* 2015;
- con comunicazioni 16 marzo e 14 aprile 2015, Acquirente unico ha formulato una proposta di riclassificazione, a partire dal 1 gennaio 2015, della voce di costo relativo al contributo per il funzionamento dell’Autorità nell’ambito del prezzo di cessione di cui all’articolo 18 del TIV;
- la richiesta di cui al precedente alinea, non evidenzia profili di criticità in merito agli oneri posti in capo alla clientela finale;
- dal *budget* 2015, trasmesso da Acquirente unico con comunicazione 24 aprile 2015, risulta che Acquirente unico prevede costi di funzionamento per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica pari a 9.341.000 (novemilionitrecentoquarantunmila) euro; e che tale importo non include la remunerazione del capitale investito netto;
- i costi di funzionamento del *budget* 2015 risultano inferiori al consuntivo relativo all’anno 2014.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare pertanto il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto, salvo conguaglio, per la copertura dei costi di funzionamento relativi all’attività di acquisto e vendita di energia elettrica dell’anno 2015 in misura pari al *budget* 2015, anche in considerazione del fatto che il medesimo *budget* è inferiore rispetto al consuntivo dell’anno 2014

DELIBERA

1. di quantificare in 9.341.000 (novemilionitrecentoquarantunmila) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto, a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2015, fermo restando quanto disposto dal punto 2 della deliberazione 116/2015/R/eel;
2. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente unico;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni